

# *Associazione Cinematografica e Culturale*



## **Articolo 1 – Denominazione**

- **Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Napoli (NA) Via Marcello Candia n. 10 un’associazione che assume la denominazione *Associazione Cinematografica e Culturale “PolisNea”*, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare sul trasferimento della sede sociale.**

## **Articolo 2 – Attività dell’associazione**

- L’Associazione svolge attività in diversi settori della cultura e dell’ambiente, (il cinema, la fotografia ecc.) senza finalità di lucro.
- L’attività principale di “PolisNea” è la realizzazione di opere Cinematografiche, e soprattutto, riunire tutti i cineasti del Napoletano.
- L’Associazione gestisce diverse pagine ufficiali e gruppi di organizzazione artistica (gruppo attori, gruppo grafici, ecc) sui maggiori social online (Facebook, Twitter, Instagram, ecc). Ogni gruppo ha un suo amministratore che gestisce gli eventi e i post pubblicati.

## **Articolo 3 – Compiti dell’associazione.**

- L’associazione si pone l’obiettivo di realizzare e promuovere iniziative culturali, soprattutto attinenti alle arti drammatiche e figurative – organizzando per esempio eventi quali: Festival cinematografici, concorsi di fotografia, concorsi di cinema, installazioni fotografiche, manifestazioni culturali in genere, relative al settore cinematografico e fotografico, teatrale ecc.

- L'Associazione nell'ambito della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ha come finalità:

1. Realizzare Film, Cortometraggi, spot, documentari e prodotti filmici;
2. Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività culturali e artistiche, quali la scrittura di sceneggiature, realizzazione di storyboard, di riprese e montaggio video, registrazioni audio e musicali ecc.
3. Studiare, promuovere e sviluppare nuovi modi di esprimere la creatività attraverso l'arte cinematografica.
4. Svolgere opera di recupero, studio, conservazione, sensibilizzazione e divulgazione dei valori e delle peculiarità storiche ed ambientali, mediante i più svariati mezzi atti allo scopo, tra i quali l'attività editoriale, l'organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, mostre, concerti, manifestazioni in genere;
5. Pratica di divulgazione della living history e del Re-enactment, lo studio teorico e pratico delle tecniche ad esse collegate. La Living History (nota anche come "Rievocazione Storica") è quella disciplina, applicata alla ricostruzione di situazioni ed ambienti con personaggi in abiti storici di qualsiasi periodo, che consente, di esercitare un'importante azione didattica e divulgativa in modo qualificato e documentato. Il "Re-enactment" è la rievocazione di un ben preciso evento storico del quale si mettono in scena i fatti e lo svolgimento;
6. Avanzare proposte agli Enti Pubblici per contribuire alla promozione artistica e culturale in ambito cittadino, regionale e nazionale.
7. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, didattiche, dimostrative, ricreative, artistiche, educative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
8. In ogni caso l'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.
9. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
10. PolisNea è un COLLETTIVO: tutti i progetti realizzati devono essere frutto del lavoro di ciascun socio all'interno del Collettivo. Ogni soggetto presentato all'Associazione sarà oggetto di votazione da parte dell'assemblea dei soci; Una volta votato il soggetto, l'Associazione ne acquisisce automaticamente la proprietà. L'autore del soggetto quindi, nel momento stesso dell'approvazione, ne conferisce i pieni diritti all'Associazione.



## PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

### Articolo 4 – Patrimonio dell'Associazione

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da beni mobili, immobili, pubblicazioni, raccolte e quant'altro potrà divenire di proprietà dell'Associazione stessa;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

- Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative versate dai soci, stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo, che in ogni caso sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili;

b) dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di mostre, manifestazioni o iniziative di altro genere;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

- I fondi dell'Associazione potranno essere investiti anche in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
- Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
- In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all' Articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 5 – Esercizio Finanziario

- L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio sia preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.



**SOCI**

## Articolo 6 – Ammissione ed esclusione

- Il numero dei soci è limitato (max.100 associati). Possono essere soci tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, dell'eventuale Regolamento interno e degli eventuali documenti integrativi contenente gli scopi ispiratori dell'Associazione. Gli aspiranti soci,

devono sottoscrivere apposito modulo di iscrizione indirizzato al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'ammissione.

- In base alle disposizioni di legge n. 675/97 e s.m.i., tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
- La qualità di socio si perde per recesso, morte o esclusione. Può essere escluso il socio che:
  1. in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'Associazione;
  2. non osserva le disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nell'eventuale documento integrativo contenente gli scopi ispiratori dell'Associazione, nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- L'esclusione sarà automatica (sancita dal collegio dei Probiviri) nel momento in cui un socio non adempie o rispetta gli obblighi sopraindicati.
- Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione; sono obbligati al pagamento della quota associativa, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ed ogni limitazione ad essa connessa. La partecipazione è intesa anche come: risposte alle comunicazioni, adesioni alle riunioni e alle iniziative organizzate.
- I soci fondatori dell'Associazione fanno parte di diritto del Comitato dei Saggi.



## ASSEMBLEA

### Articolo 7 – Composizione

- L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
- L'Assemblea è convocata ordinariamente una volta al mese, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio (preventivo/ consuntivo); la comunicazione della convocazione dell'Assemblea viene inviata, con lettera semplice o tramite e-mail, a ciascun socio almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. La risposta alla mail di convocazione è obbligatoria per tutti i soci.
- L'Assemblea può essere convocata, inoltre, in via straordinaria ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci, oppure su richiesta del Comitato dei Saggi. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea viene inviata, con lettera semplice o tramite e-mail, a ciascun socio almeno 3 giorni prima dello svolgimento della stessa. La risposta alla mail di convocazione è obbligatoria per tutti i soci. Non sono ammesse deleghe per le Assemblee convocate in via straordinaria.

## Articolo 8 – Compiti dell'Assemblea

- L'Assemblea delibera nelle seguenti materie:
  - a) approvazione del bilancio;
  - b) ratifica delle modifiche degli "Scopi ispiratori dell'Associazione" di cui all'articolo 19;
  - c) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, e revoca delle cariche.
  - e) richieste o proposte avanzate dal Comitato dei Saggi;
  - f) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
  - h) modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in via straordinaria;
  - i) quota sociale di adesione;
  - j) su quant'altro ad essa demandato a norma di legge e di Statuto.

## Articolo 9 – Intervento in Assemblea

- Hanno diritto all'intervento in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni socio può con delega scritta farsi rappresentare da un altro socio. Non sono ammesse più di quattro deleghe.

## Articolo 10 – Costituzione dell'Assemblea

- L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal Segretario. Della seduta si redige processo verbale su apposito registro, firmato dal Presidente o da chi presiede in sua assenza.
- Il verbale redatto durante le Assemblee riunite in mancanza di convocazione, deve essere firmato da tutti i soci presenti.



## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo 11 – Consiglio Direttivo

- L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio durerà in carica per 5 anni e potranno essere sempre riconfermati, totalmente o parzialmente. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il

Consiglio stesso provvede, in apposita riunione, alla sua sostituzione che sarà ratificata dall'Assemblea alla prima occasione.

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
- La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata non meno di otto giorni prima della adunanza.
- Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.  
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

## Articolo 12 – Compiti

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione del bilancio consuntivo, e ne cura la presentazione all'Assemblea.
- Ratifica le modifiche di cui all'articolo 19 – comma 2 e delibera in merito al trasferimento della sede sociale.

**Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:**

- a) **curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;**
  - b) **redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;**
  - c) **predisporre i regolamenti interni;**
  - d) **stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;**
  - e) **deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;**
  - f) **nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;**
  - g) **compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;**
  - h) **affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.**
  - i) **eleggere il Presidente**
- Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica.

## Articolo 13 – Composizione

- Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, direttore generale e i probiviri.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, presiede il più anziano dei Consiglieri presenti. Delle riunioni del

Consiglio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## Articolo 14 – Adunanza

- Il Consiglio Direttivo è riunito dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità, o nel caso ne sia fatta richiesta dal Presidente stesso, dalla maggioranza dei suoi membri, o dal Collegio dei Probiviri
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza (50%+1) dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza (50%+1) dei Consiglieri presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta scritta e motivata inviata dal collegio dei probiviri o dalla maggioranza (50%+1) dei membri del consiglio. A questa adunanza parteciperà con diritto d'intervento ma non di voto anche il Comitato dei saggi.

## Articolo 15 – Presidente

- Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio.
- Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
- Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- Propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Presidente Onorario. La proposta di revoca è obbligatoria qualora intervengano i casi stabiliti dall'articolo 16 comma 2 del presente Statuto.
- Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
- Nei casi di assoluta urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può esercitare i poteri del Comitato stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima successiva riunione.



# IL PRESIDENTE ONORARIO

## Articolo 16 – Il Presidente Onorario

- Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

- Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare.
- Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.
- Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.
- Dura in carica 5 anni ed è rinnovabile senza alcun limite di mandati.
- Il Presidente Onorario deve:
  - a) accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
  - b) condividere gli scopi di cui all'articolo 19



## IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### Articolo 17 –Il collegio dei Probiviri

- All'interno dell'Associazione è istituito un collegio di Probiviri che:
  - I. Assumono il compito di risolvere eventuali controversie tra associati (rapporto sociale).
  - II. Deliberano sull'esclusione di un socio per motivi anti-statutali, o straordinari. L'esclusione va votata dalla maggioranza (50%+1) del collegio.
  - III. Valutano le scelte del consiglio direttivo e consigliando surrogati più proficui per l'Associazione.
  - IV. sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento di un'istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.
  - V. Si occupano della supervisione degli scopi ispiratori dell'associazione

### Articolo 18 – Funzioni e compiti

- Il collegio dei Probiviri si riunisce qualora venga richiesto da non meno dei 2/3 dei componenti, valuta le delibere dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, e gli atti, di cui all'articolo 15 ultimo comma. La comunicazione di convocazione del



Collegio viene inviata tramite lettera semplice o e-mail almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

- Qualora valutasse divergenza tra fini e scopi perseguiti e fini e scopi ispiratori, rimanderà le delibere all'organo che le ha emanate con gli opportuni rilievi. In caso di non accoglimento dei rilievi, il Comitato può rettificare le delibere d'autorità, in modo da uniformarle allo spirito ai fini e agli scopi dell'Associazione.
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato dei Saggi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- Il Collegio è presieduto dal socio fondatore più anziano anagraficamente.
- Ogni socio fondatore può con delega scritta farsi rappresentare da altro socio fondatore. Non è ammessa più di una delega.
- Delle riunioni del collegio verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale sottoscritto da tutti i presenti.
- Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Probiviri per ragione della loro carica.
- In caso di dimissioni o decesso di un Probiviro, il collegio ha la facoltà di provvedere alla sua sostituzione con socio decano non fondatore dell'Associazione, in caso di parità prevale il più anziano anagraficamente.

## **Articolo 19 – Scopi ispiratori Associazione**

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, il Comitato dei Saggi, a maggioranza (50%+1) dei presenti predispose un documento integrativo contenente "lo spirito, gli scopi e i fini ispiratori dell'Associazione" .
- Le modifiche allo stesso verranno predisposte a maggioranza dei membri del Comitato dei Saggi e il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
- Le modifiche verranno comunicate per la ratifica al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci convocata in seduta ordinaria.
- Il Comitato dei Saggi si riunisce ogni qualvolta lo richieda il Presidente o la maggioranza (50%+1) del Comitato. La comunicazione di convocazione del Comitato viene inviata tramite lettera semplice o e-mail.



## SOCI TEMPORANEI

### Articolo 20 – Iscrizione dei Soci temporanei

- possono iscriversi all'associazione i soci temporanei, non hanno diritto di voto, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione. Sono tenuti al pagamento della quota relativa all'iniziativa scelta, che verrà di volta in volta concordata dal consiglio direttivo. Lo status di associato avrà la durata dell'iniziativa scelta.
- I Soci Temporanei che entrano in PolisNea a scopo didattico, pagando una quota di iscrizione che permetterà temporaneamente di essere un socio di PolisNea, fin quando non si conseguirà il certificato della preparazione sulla materia in questione. Una volta ottenuto il certificato, nessun vincolo di nessun tipo legherà l'individuo X all'associazione



## VOTAZIONI

### Articolo 21 – Votazioni per i progetti

- Scelta democratica (tramite votazione dell'assemblea) dei progetti proposti: i progetti che otterranno il 50%+1 dei voti potranno essere realizzati.



## RINVIO

### Articolo 22 – Disposizioni Finali

- Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate dalle disposizioni di legge speciali e dal Codice Civile.



# FIRME ASSOCIATI